

Treviso, 23 gennaio 2023

INAIL - SEDE DI TREVISO

INAIL

AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024

PRIMA DI COMINCIARE....

- ~~TREVISO@INAIL.IT~~
- ~~TREVISO-PREMI@INAIL.IT~~

- TREVISO@POSTACERT.INAIL.IT

unico indirizzo mail da utilizzare per la Sede INAIL di Treviso

Scadenze

16 febbraio 2024

per il versamento del premio in un'unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale

29 febbraio 2024

per la comunicazione TELEMATICA (servizi «Invio dichiarazione salari» o «Alpi on line») delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023

Questa comunicazione comprende:

- l'eventuale comunicazione di pagamento in 4 rate
- La domanda di riduzione del premio artigiani anno 2024 (legge 296/06)

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

- *calcolare il conguaglio di premio per l'anno precedente (regolazione) e il premio anticipato per l'anno in corso (rata);*
- *conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;*
- *pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24*

Entro il 29 febbraio il datore di lavoro deve:

- *presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n.144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".*

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all'INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili (art 116 legge 23.12.2000 n 388).

COME CALCOLARE LA REGOLAZIONE 2023

Per calcolare il premio di regolazione è necessario essere in possesso:

1. DELLA BASE DI CALCOLO PREMI 2023/2024

2. DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE ANNO 2023

BASE DI CALCOLO

La base di calcolo premi è disponibile in www.inail.it "SERVIZI ONLINE"- AUTOLIQUIDAZIONE - alle voci

Visualizza Basi di Calcolo/Richiesta Basi di Calcolo

BASI DI CALCOLO PREMI

I dati esposti sono aggiornati al **22/11/2023**

ATTENZIONE: verificare la presenza di eventuali aggiornamenti ed utilizzare l'ultima base di calcolo disponibile

DIPENDENTI REGOLAZIONE 2023

Codice PAT	Gestione tariffaria	Voce	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Add. Amianto
XXXXXXX	2	0722	01/01/2023	31/12/2023	6	5,70	5,45	
	1= Industria 2= Artigianato 3= Terziario 4= Altre attività					Tasso oscillato a seguito andamento infortunistico	Tasso al netto oscillazione per OT23	

DIPENDENTI REGOLAZIONE 2023 - AGEVOLAZIONI

Codice PAT	Tipo di agevolazione	Agevolazione% su premio	Descrizione
<i>Fare attenzione alla PAT indicata: Lo sconto potrebbe non essere applicabile a tutte la pat dell'azienda</i>	127	4,99	Sconto artigiano legge 296/06

BASE DI CALCOLO – DITTA ARTIGIANA

SOGGETTI AUTONOMI REGOLAZIONE 2023

Codice PAT	Codice fiscale	DAL	AL	VOCE	Classe di rischi o	Retribuzione convenzionale	Premio al netto add.1% art 181 TU	Add. Amianto
xxxxxxx	xxxxxxxxx	01/01/2023	31/12/2023	5215	4	16.185	306,60	
		Indicati periodi inferiori se attività iniziata o cessata in corso d'anno						

SOGGETTO AUTONOMI REGOLAZIONE 2023 - AGEVOLAZIONI

Codice PAT	Tipo di agevolazione	Agevolazione % su premio	Descrizione
<i>Fare attenzione alla PAT indicata: Lo sconto potrebbe non essere applicabile a tutte la pat dell'azienda</i>	127	4,99	Sconto artigiano legge 296/06

ATTENZIONE: la presenza di agevolazione esposta consente alla ditta di procedere alla detrazione avendo già verificato l'Istituto, prima dell'emissione della base di calcolo stessa, la sussistenza dei requisiti di legge (assenza di eventi infortunistici indennizzati nel biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione - per il 2023 biennio 2021/2022 - e presenza di certificazione specifica in dichiarazione salari anno 2022)

BASE DI CALCOLO

IMPORTO RATA ANTICIPATA:

è la quota da detrarre dal conteggio del dovuto anno 2023 per ottenere il totale di regolazione

Viene esposto l'importo conteggiato dall'Istituto come RATA ANTICIPATA nell'anno precedente.

- **Tale somma non coincide con il pagamento effettuato il 16.02.2023 (comprensivo anche di regolazione 2022);**
- **Può non essere stata effettivamente versata dall'azienda (debito anno 2023 rif. 902023);**
- **Tiene conto di ogni eventuale variazione/integrazione intervenuta in corso d'anno;**

Al fine di non creare disallineamenti nel conteggio è assolutamente NECESSARIO:

- **detrarre la quota di rata anticipata indicata in base di calcolo premi anche se eventualmente non coincidente con quanto risultante all'azienda**

BASE DI CALCOLO

IMPORTO RATA ANTICIPATA

BASI DI CALCOLO NON ALLINEATE:

Differenza su acconto rata 2023 = per il conteggio si parte sempre dalla nostra rata indicata nelle basi di calcolo

Esempio:

- Se ho versato un acconto 2023 di € 100 e nelle basi di calcolo è indicato acconto rata di € 80 e tra le eccedenze trovo una eccedenza 2023 di € 20 si procede in questo modo: per il conteggio del saldo si parte da € 80 mentre l'eccedenza di € 20 si recupera in F24 indicandola negli importi a credito compensati;
- Se la rata anticipata indicata nelle basi di calcolo è più alta di quella pagata dalla ditta per il conteggio del saldo 2023 si parte comunque dall'acconto indicato.

Verificare nella situazione debitoria la presenza di debito relativo alla rata 2023 da pagare.

Retribuzione imponibile

1

Effettiva:

per la generalità dei lavoratori dipendenti è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro (T.u.i.r.) e deve tenere conto:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – c.d. minimale contrattuale (art.1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);
- b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – c.d. minimale di retribuzione giornaliera (art. 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537).

Qualora la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

2

Convenzionale

è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

3

Di ragguglio

è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva

Per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2023 si rinvia alle circolari INAIL n.21 del 29 maggio 2023 e n. 47 del 8 novembre 2023.

Lavoratori con contratto PART TIME

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

$$\begin{array}{c} \text{Minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti} \\ * \\ \text{giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6)} \\ / \\ \text{ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva} \\ \text{nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza, dalla contrattazione territoriale,} \\ \text{aziendale, individuale)} \end{array}$$

Es. orario di 40 ore settimanali: € 53,95*6/40 = € 8,09

TUTOR di apprendisti/stagisti

SUSSISTE obbligo assicurativo INAIL per il “tutor aziendale”, anche qualora tale ruolo venga ricoperto da soggetti privi della tutela assicurativa ex art. 4 T.U., tenuto conto che l'attività di tutoraggio appare analoga a quella dell'istruttore di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale, prevista dall'art. 4, n.5), T.U.

Il requisito **SOGGETTIVO** quindi sussiste anche per quei lavoratori, quali i commercianti titolari di impresa individuale, i liberi professionisti operanti individualmente, gli agenti di commercio individuali, nonché per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che, nell'esercizio dell'attività loro propria (quali, esemplificativamente, lavoro autonomo o di volontariato), sono esenti dall'assicurazione I.N.A.I.L.

PREMIO =

*Retribuzione convenzionale/di ragguglio * giorni di effettiva presenza al lavoro (max 25 mensili/300 annue) **
Tasso corrispondente alla voce della lavorazione svolta

COME CALCOLARE LA RATA 2024

Per calcolare il premio di regolazione è necessario essere in possesso:

1. DELLA BASE DI CALCOLO PREMI 2023/2024

2. DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE ANNO 2023

o di diversa retribuzione presunta 2024

BASE DI CALCOLO

DIPENDENTI RATA 2024

Codice PAT	Gestione tariffaria	Voce	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Add. Amianto
XXXXXXX	2	0722	6	5,70	5,70	1.000	
	1= Industria 2= Artigianato 3= Terziario 4= Altre attività			A seguito oscillazione per andamento infortunistico			

SOGGETTI AUTONOMI RATA 2024

Codice PAT	Codice fiscale	VOCE	Classe di rischio	Retribuzione convenzionale	Premio al netto add.1% art 181 TU
XXXXXXX	XXXXXXXXXX	5215	4	16.185	306,60

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI RATA 2024

Sigla contributo	Descrizione contributo	Cod. PAT	Cod. F24	Forma esaz.	Aliq. per mille	Imp. minimo	Imp. Massimo	Quota fissa	Totale contributo
------------------	------------------------	----------	----------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------	-------------------

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA RATA ANTICIPATA – POLIZZA DIPENDENTI

LA RATA ANTICIPATA VA SEMPRE CALCOLATA UTILIZZANDO L'IMPORTO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE DICHIARATO PER L'ANNO 2023 (che si considera presunta) MOLTIPLICATA PER IL TASSO APPLICATO INDICATO IN BASE DI CALCOLO NELLA SPECIFICA SEZIONE

OVVERO

UTILIZZANDO L'IMPORTO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE ESPOSTO IN BASE DI CALCOLO PREMI NELLA SEZIONE RATA 2023 PRESUNTO

In genere la sezione PRESUNTO si trova compilata in presenza di attività/rischio iniziata/o nel corso dell'anno precedente a quello in cui si sta effettuando l'autoliquidazione

OGNI SCOSTAMENTO DI CALCOLO RISPETTO A TALI ELEMENTI

VA COMUNICATO

Attraverso la specifica ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PRESUNTO – SERVIZIO ON LINE «RIDUZIONE DEL PRESUNTO» consistente nella comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le PAT riferite ad uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA RATA ANTICIPATA – POLIZZA ARTIGIANI

LA RATA ANTICIPATA VA SEMPRE CALCOLATA SUL NUMERO DI SOGGETTI PRESENTI NELLA BASE DI CALCOLO PREMI NELLA SPECIFICA SEZIONE.

Ma in caso di

Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra l' 1.1.2024 e il 16.02.2024

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'INAIL e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione.

La riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'INAIL e il singolo artigiano).

Il conteggio della rata ridotta non fa venir meno l'obbligo di presentare la specifica denuncia di cessazione/variazione nel termine di legge di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ISTANZA DI RIDUZIONE DEL PRESUNTO

COMUNICAZIONE TELEMATICA

ENTRO IL 16.02.2024

Deve trattarsi di RIDUZIONE DI IMPONIBILE **NON DI AZZERAMENTO**

Le PAT/POLIZZE in assenza di retribuzione imponibile/soggetti assicurati DEVONO essere cessate (entro il termine di legge di 30 giorni)

Salvo casi di giustificato motivo:

- es. ditte artigiane con solo personale apprendista

NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE IN ASSENZA DI PERSONE TUTELATE

NOTA INAIL 01.02.2021

Il rapporto assicurativo infortunistico si costituisce automaticamente al verificarsi del presupposto di legge

cioè

in presenza delle condizioni oggettive e soggettive

in assenza di persone esposte al rischio di infortunarsi sul lavoro:

il rapporto assicurativo cessa automaticamente

QUINDI

in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT, le Sedi devono immediatamente cessare il rischio o la PAT, in quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente

NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE IN ASSENZA DI PERSONE TUTELATE

NOTA INAIL 01.02.2021

Solo per ditte artigiane è ammesso l'indicazione a '0' (zero).

Per nessun motivo è possibile indicare '1' o importi minimi.

In caso di comunicazione di riduzione a '0' o a '1' per ditte non artigiane si provvederà alla cessazione dello specifico rischio con decorrenza 31.12.2023, con eventuale applicazione della prevista sanzione amministrativa ex legge 689/81 se presentata oltre il 30.01.2024.

PRINCIPALI RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Sconto legge 147/13 eliminato dal 2019: residua solo per categorie il cui premio non è stato aggiornato dalla Tariffa 2019 (RX- ALUNNI)
Sconto EDILI: per INAIL non più previsto dal 2019

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001) - REGOLAZIONE e RATA

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2023 sia alla rata 2024.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il **DURC online** e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (DURC online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" **codice "7"** e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione

PRINCIPALI RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; dm 14 luglio 2022)

La riduzione si applica SOLO al premio dovuto a titolo di REGOLAZIONE;

Sono ammesse alla riduzione le imprese

- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2021-2022;
- che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, inviata entro il 28 febbraio 2023.

La riduzione si applica alla regolazione 2023 nella misura del **4,99%** (Dm 14 luglio 2022 di approvazione della deliberazione C.A. INAIL n. 87 del 10 maggio 2022).

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2023 Agevolazioni" con il codice 127.

L'applicazione della riduzione per la futura regolazione 2024, autoliquidazione 2024/2025, sarà subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2023 da presentare entro il 29 febbraio 2024.

PRINCIPALI RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010) – **REGOLAZIONE e RATA**

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2023, che alla rata 2024.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i **codici 005 e 025**.

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'art. 9, c. 5 della legge 67/1988)

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2023, che alla rata 2024.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7). In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2023 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

La percentuale deve essere arrotondata all'unità.

PRINCIPALI RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 – **REGOLAZIONE e RATA**

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione,

- di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi,
- di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale;
- di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti

spetta la riduzione del 50% dei premi per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 12 agosto 2017, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'art. 1021 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115.

In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

Per usufruire della riduzione:

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (CAMPO B MODELLO 1031) e il relativo codice.

NB: l'indicazione di quote esenti per l'anno 2023 comporta il conteggio della RATA anticipata con la medesima detrazione di quota esente.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (**DURC**).

Codice	Tipologia riduzione – norma	Misura	Durata - mesi (dalla data di assunzione)
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, l. 92/2012)	50%	12
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati - instaurati prima del 2013 o instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati - instaurati prima del 2013 o instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12

Codice	Tipologia riduzione – norma	Misura	Durata - mesi (dalla data di assunzione)
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, l. 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, l. 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12
S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18

Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell'anno

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio online

- Autoliquidazione ditte cessate dal 1° luglio 2021.

Pertanto, a partire da tale data le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando l'apposito servizio online

Autoliquidazione ditte cessate

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all'INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili (art 116 legge 23.12.2000 n 388).

LE DITTE CESSATE AL 31.12.2023 DEVONO INVIARE LA DICHIARAZIONE CON IL SERVIZIO AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE ENTRO IL 16.02.2024

SPECIFICHE SU AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE

ART. 28 comma 4 DPR 1124/1965

la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata:

entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione

contestualmente all'autoliquidazione del premio (= pagamento se a debito)

Servizio on line: menù AUTOLIQUIDAZIONE – Autoliquidazione ditte cessate

Decorso il termine: la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata **tramite Pec** alla Sede competente.

Presupposti:

- 1. che la ditta sia in possesso di polizza dipendenti** attiva alla data di cessazione. Le ditte artigiane senza polizza dipendenti non hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni – per le medesime il servizio consente il solo conteggio del conguaglio senza effettuare invii;
- 1. che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione;**
- 2. che sia regolato l'anno precedente:** questa condizione manca per le ditte cessate nel mese di gennaio = la procedura non effettua il conteggio.

SPECIFICHE SU AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE

Quindi:

- Ditta cessata a **dicembre 2023** es. 31.12.2023: per l'anno 2023 dovrà presentare la dichiarazione con la funzione **AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE** entro il **16.02.2023**;
- Ditta cessata a **gennaio 2024** es. 10.01.2024: per l'anno **2023** dovrà presentare la dichiarazione salari con **l'invio ordinario** autoliquidazione (alpi on line o invio telematico dichiarazione salari) entro il **29.02.2024**, mentre per l'anno **2024** dovrà presentare l'autoliquidazione con il servizio **AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE** entro il **16.03.2024** (se non ancora autoliquidata la regolazione 2023 la procedura non effettuerà il conteggio della regolazione 2024).

Se dopo l'acquisizione della dichiarazione salari ditta cessata intervengono modifiche incidenti sul conteggio del premio (es. accoglimento istanza di riduzione del tasso – revisione premi speciali per adeguamento annuo ecc...): la sede emette provvedimento di ricalcolo.

Il servizio on line permette l'applicazione della riduzione artigiani l. 296/06 art 1 commi 780-781 (se presenti le condizioni di legge)

NB: in caso di pagamento rateale in corso (4 rate) il programma conteggia il saldo considerando come già versato l'intero importo di rata = le rate devono continuare ad essere versate o detratte dal credito conteggiato.

Per i titoli conteggiati è creata una richiesta con specifico numero di riferimento:

a debito 903nnx – a credito 904nnx (nn ultime due cifre dell'anno; x progressivo della cessazione all'interno dell'anno)

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Si pagano in **unica soluzione entro il 16.02.2024**

- **I contributi associativi con forma di *esazione 51, 53 e 57* non sono soggetti ad autoliquidazione ed il loro importo è prestampato nelle colonne "TOTALE CONTRIBUTO" delle basi di calcolo contributi associativi della regolazione anno 2023 e rata anno 2024.**

- **I contributi in forma di *esazione 1, 3 e 7* rientrano nel regime di autoliquidazione.**

FORMA 1 aliquota pro mille su retribuzioni dei dipendenti + retribuzioni convenzionali dei soggetti autonomi artigiani relative a tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)

FORMA 3 aliquota pro mille sulle sole retribuzioni dei dipendenti relative a tutte le PAT con lo stesso codice identificativo del contributo - eventuale applicazione del minimo e massimo - eventuale addizione della quota fissa (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)

FORMA 7 quota fissa per azienda (da applicarsi una volta sola anche in caso di più PAT con lo stesso codice identificativo del contributo)

PAGAMENTI DEI PREMI INAIL MODELLO F24

Il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere effettuato compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI - INAIL del modello di pagamento unificato F24.

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione (art. 59, c. 19, l. n. 449/97 e art. 55, c. 5, l. n. 144/99)

Anziché in unica soluzione, il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2024 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2023 pari allo **3,76%**.

PAGAMENTI DEI PREMI INAIL MODELLO F24

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione (art. 59, c. 19, l. n. 449/97 e art. 55, c. 5, l. n. 144/99)

VERSAMENTI IN QUATTRO RATE TRIMESTRALI - TASSO INTERESSE 3,76%			
RATE	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2024	16 febbraio 2024	0
2°	16 maggio 2024	16 maggio 2024	0,00927123
3°	16 agosto 2024	20 agosto 2024	0,01874849
4°	16 novembre 2024	18 novembre 2024	0,02822575

Istanza di rateazione ordinaria ex l. 389/89 (circ. INAIL 22/2019)

Tasso di interesse attuale 10,50%

La richiesta va inoltrata tramite la procedura telematica (entro il 16.02 per debito corrente – oltre il 16.02 per debito scaduto) e sarà evasa dalla Sede una volta acquisito il calcolo del premio 2023/2024 (prima settimana di marzo 2024).

I pagamenti rateali saranno mensili, alle scadenze indicate nello specifico piano di frazionamento.

SE SI RATEIZZA L'INTERO DEBITO 902024



Va indicato **NO**

NELLA SCELTA DI PAGAMENTO RATEALE IN DICHIARAZIONE SALARI 2023 (invio entro il 29.02)

SE SI RATEIZZANO UNA O PIU' RATE SCADUTE (delle 4 ex art 59 l. 144/99)



Va indicato **SI**

NELLA SCELTA DI PAGAMENTO RATEALE IN DICHIARAZIONE SALARI 2023 (invio entro il 29.02)

Rateazioni di debiti per premi ed accessori **NON** iscritti a ruolo

articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
(circolare 22/2019)

- **ISTANZA TELEMATICA** – servizio “Istanza di rateazione”;
- **MASSIMO 24 RATE** (fino a 36/60 mesi con autorizzazione Ministeriale);
- **DEBITI NON ISCRITTI A RUOLO**
 - Per **DEBITI CORRENTI** (tutti) = debiti contributivi per i quali *non è ancora scaduto* il termine di pagamento; Istanza da inoltrare entro la scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento;
 - Per **DEBITI SCADUTI** (tutti) = debiti contributivi per i quali è *scaduto* il termine di pagamento (non a ruolo) -Istanza inoltrata dopo la scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento – oltre agli interessi di rateazione sarà conteggiata **sanzione civile** per tardato pagamento dal giorno successivo alla scadenza di pagamento alla data di presentazione dell'Istanza;

In presenza di volontà di rateizzare sia debiti correnti che debiti scaduti: vanno presentate due diverse istanze

Rateazioni di debiti per premi ed accessori NON iscritti a ruolo

articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
(circolare 22/2019)

Nell'Istanza va indicato:

Importo da rateizzare

Il numero di rate mensili con cui si intende pagare il debito (corrente/scaduto)

Inoltre il datore di lavoro:

DICHIARA

- di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
- di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione (fatto salvo il diritto dell'INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni)
- di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile

SI IMPEGNA

Ad esibire in visione alla Sede INAIL, alle scadenze di legge, i versamenti effettuati, a riprova della correttezza degli adempimenti

ad effettuare puntualmente, in caso di accoglimento, **sia** il versamento delle quote mensili di ammortamento **che degli altri pagamenti correnti**

Rateazioni di debiti per premi ed accessori **NON** iscritti a ruolo

articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
(circolare 22/2019)

PRENDE ATTO FORMALMENTE

- Che l'inosservanza anche parziale del piano di ammortamento e il mancato pagamento anche **di una sola rata o di una parte di essa** comporta l'immediata revoca del beneficio della rateazione
- Che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione
- che il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402

E' quindi fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l'istanza sia accolta.

Rateazioni di debiti per premi ed accessori NON iscritti a ruolo

articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
(circolare 22/2019)

L'istanza può essere accolta a condizione che:

1. l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
2. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
3. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso a altro organo dell'INAIL.

Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate, il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata

LE SCADENZE NON COINCIDONO CON IL 16 DEL MESE

Il debitore può estinguere in ogni momento la rateazione versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Rateazioni di debiti per premi ed accessori **NON** iscritti a ruolo

articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
(circolare 22/2019)

ANNULLAMENTO DEL PIANO DI RATEAZIONE

In caso di mancato o parziale versamento della prima rata



ISCRIZIONE A RUOLO

REVOCA DELLA RATEAZIONE

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento di rate successive alla prima o di debiti successivi a quello



ISCRIZIONE A RUOLO

E

NON AMMISSIONE A NUOVA RATEAZIONE PER UN BIENNIO

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio.

Codice ditta: indicare il Codice ditta.

C.C.: indicare il codice di controllo.

Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:

- Premio di autoliquidazione INAIL (codici ditta con PAT): riportare il numero **902024**, che individua la richiesta di pagamento dell'autoliquidazione 2023/2024;
- Premio di autoliquidazione INAIL settore navigazione (PAN): riportare il numero di sei cifre indicato nella ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell'invio delle dichiarazioni delle retribuzioni tramite l'apposito servizio "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio";
- Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24", sezione "Basi di calcolo contributi associativi" del modulo "Basi di calcolo premi".

Causale: indicare "P".

Importi a debito versati:

Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare.

Contributi Associativi: indicare l'importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, (somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell'importo indicato nel campo "Anticipo calcolato dall'INAIL", sezione "Basi di calcolo contributi associativi" del modulo "Basi di calcolo premi" e quando dovuto in rata).

Importi a credito compensati:

Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l'importo del premio di autoliquidazione da compensare.

NB: un F24 inviato con dati non corretti (codice fiscale/codice ditta/ numero di riferimento) rischia di non essere correttamente incassato

PAGAMENTI E COMPENSAZIONI

Un eventuale saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro può essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

L'eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni.

Il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto.

Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche, anche servendosi di intermediari, secondo i criteri forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 30 del 29 settembre 2006 (consultabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it).

SERVIZI TELEMATICI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

In www.inail.it "SERVIZI ONLINE" gli utenti in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi:

- *AL.P.I. online*
- *Invio Telematico Dichiarazione Salari*
- *Riduzione Presunto*
- *Visualizza Basi di Calcolo*
- *Richiesta Basi di Calcolo*
- *Fascicolo aziende "Comunicazioni basi di calcolo"*
- *Visualizza Comunicazione tasso applicabile*

Servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari:

- *Visualizzazione elementi calcolo*
- *Riduzione presunto*
- *Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione equipaggio*
- *Richiesta certificato assicurazione equipaggio*

ALPI ON LINE

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa

INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE SALARI

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani tramite i tracciati record predeterminati dall'INAIL per le PAT riferite a più codici ditta. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione delle dichiarazioni trasmesse per tutti i codici ditta indicati nei tracciati.

ATTENZIONE AD EVENTUALI RECORD SCARTATI (es. dati cliente/PAT/Voci errati)

Deve sempre essere comunicata la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate.

È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.

Riduzione presunto (per le PAT)

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le PAT riferite ad uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

Deve essere utilizzato solo per ditte che presentano periodi di attività nell'anno 2024 (non se cessate nel 2023)

Visualizza basi di calcolo

Il servizio permette di visualizzare le basi di calcolo per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il prospetto dei dati può essere acquisito anche in formato pdf.

Inoltre il servizio fornisce agli artigiani autonomi senza dipendenti il modello F24 compilato con l'indicazione dei soli premi speciali unitari da pagare in unica soluzione.

La volontà di pagare il premio in quattro rate e/o la richiesta di riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 devono essere comunicate tramite la dichiarazione delle retribuzioni telematica.

Richiesta basi di calcolo

Il servizio permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico per le PAT riferite anche a più codici ditta. Il relativo file può essere acquisito, in formato compresso zipArchive (.zip), in formato pdf e nelle versioni Json e txt.

Fascicolo aziende “Comunicazione basi di calcolo”

Il servizio permette agli utenti di acquisire dal Fascicolo aziende la comunicazione delle basi di calcolo riguardanti le PAT di un determinato codice ditta in formato pdf. La comunicazione è composta da un testo introduttivo nel quale sono indicati i riferimenti normativi, dalle istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, dal riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché di eventuali contributi associativi, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e F24 EP e dal prospetto delle basi di calcolo, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione

Visualizza Comunicazione tasso applicabile

Il servizio consente agli utenti di consultare gli elementi di calcolo dell'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e scaricare la comunicazione del tasso applicabile 20SM in pdf e in excel.

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ART. 23 MAT

PRESUPPOSTI

- **OSSERVANZA** delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all'azienda nel suo complesso (non alle sole PAT oggetto della domanda)
- **ATTUAZIONE** di interventi migliorativi individuati dall'Istituto nell'anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione appositamente predefinita dall'Istituto e prodotta dalla ditta unitamente alla domanda;
- **DURC** - regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ART. 23 MAT

MISURA DELLA RIDUZIONE

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT : misura fissa



8 %

Dopo i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della PAT: in relazione al **numero dei lavoratori-anno** del triennio della PAT

Fino a 10 lav. anno	28%
Da 10,01 a 50 lav. anno	18%
Da 50,01 a 200 lav. anno	10%
Oltre 200 lav. anno	5%

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE ART. 23 MAT

DOMANDA

- si presenta **TASSATIVAMENTE** entro il **29/02/2024**
- si riferisce a *interventi effettuati nel 2023*
- in caso di accoglimento, lo sconto si applica sulla regolazione 2024, a febbraio 2025.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale docente

circolare n.45 del 26/10/2023

- **OBBLIGO ASSICURATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE**
 - Premio speciale per studenti
- **OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE PER TUTTE LE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO**
 - PERSONALE SCOLASTICO - DOCENTI (PROFESSORI E RICERCATORI) - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 - ESPERTI ESTERNI – ASSISTENTI – RICERCATORI – ISTRUTTORI - TITOLARI DI ASSEGNI O CONTRATTI DI RICERCA

Società sportive dilettantistiche

circolare n.46 del 27/10/2023

- **OBBLIGO ASSICURATIVO PER I LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI E DEI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE**

(articoli 34 e 37 decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

DAL 1 LUGLIO 2023 SONO SOGGETTI:

- Lavoratori subordinati sportivi (sia professionisti che dilettanti)
- Giovani atleti assunti con contratto di apprendistato
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 409, comma 1, n.3 del codice di procedura civile)
- Prestatori di lavoro occasionale

Grazie